

COMUNE DI USTICA

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Del 29/03/2017

**OGGETTO: Imposta unica comunale – approvazione aliquote e
tariffe per l'anno 2017**

L'anno duemila Diciasette addi VENTINOVE del mese di Marzo alle ore 19,00 e segg.; nella Sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinato dal comma dell'art.30 della L.R. 6.3.1986, n.9 esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R.; in sessione Straordinaria ed Urgente prevista dall'art.31, legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che è partecipata ai signori, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 27/03/2017 prot. n.1540, a norma dell'art. 48 dell'OO.EE.LL.; risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
ZANCA VITO	p	TRANCHINA CLEMENTINA	p
AILARA CLELIA	p	LUPO PATRIZIA	p
MANUSO GIUSEPPE	p	MARIO BELLAVISTA	a
SALERNO VITTORIA	p	D'ARCA FRANCESCO	p
MANCUSO RENATO	p	VENA MANUELA	p
CAMINITA FELICE	p	CASERTA CARMELA	p
ASSENTI 1		PRESENTI 11	

Assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Mancuso

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ernesto Amaducci

La seduta è pubblica.


Scrutatori: Tranchina, Caserta e Lupo

Letto confermato e sottoscritto

Il Consigliere anziano
Vito Zanca

Il Presidente
Giuseppe Mancuso

Il Segretario Comunale
Dott. Ernesto Amaducci



E' copia conforme per uso amministrativo.

Li, 30.03.2017 Il Segretario Comunale.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi

Li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.03.2017

- Perchè decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Perchè la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 30.03.2017



Il Segretario Comunale

Trasmessa copia agli Uffici di competenza _____

Li _____

Il Responsabile del servizio

OGGETTO: Imposta Unica Comunale- Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017.

Presidente: cede la parola al Ragioniere Lo Schiavo.

Sino ad oggi le aliquote le relative tariffe non erano state toccate. Ha seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio siamo autorizzati ex lege a ritoccare le tariffe.


Sono state modificate alcune tariffe relative all'Imu. Per legge le stesse non possono superare il 60%. Pertanto gli aumenti vanno a colmare la differenza tra gli importi precedenti ed il suddetto limite.

Per quanto riguarda la Tari, posto che la stessa deve coprire il 100% del costo del servizio attraverso gli incrementi relativi alla raccolta differenziata ,contiamo di ridurre successivamente gli importi attuali. Viene inoltre confermato il regolamento TARI. .

Caminita: Dalla lettura degli importi , ho avuto un. Sussulto dovuto all'elevato importo degli stessi. Se nel 2014 si fossero adottati alcuni accorgimenti, probabilmente oggi non saremmo in queste condizioni. La maggioranza è stata irresponsabile nel non averci pensato in tempo. Basta sentire gli umori della gente per percepire il malumore diffuso. La Corte dei Conti aveva già parlato di Comune strutturalmete deficitario ma, nonostante tutto non si è agito per tempo. Pertanto voi siete responsabili.

D'Arca: per dichiarazione di voto : a seguito di quanto dichiarato dal Capogruppo , voteremo contrari in quanto non condividiamo nel merito e nella sostanza.

Il Presidente : Verificata l'assenza di interventi metta a votazione la la proposta di cui ad oggetto .



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

VERIFICATO l'art. 54 Decreto Legislativo. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 03-03-2017 con la quale si approvano le aliquote e tariffe Imposta Unica Comunale per l'anno 2017;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Municipale n.25 dell' 8 aprile 2014 con la quale viene approvato il regolamento IUC (TARI- TASI-IMU);

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 19 maggio 2014 con la quale viene approvato il regolamento IUC (TARI- TASI-IMU);

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 19 maggio 2014 con la quale venivano approvate le aliquote e tariffe IUC (TARI- TASI-IMU);

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili dal 01 gennaio 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *«l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677»*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *«può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile»*;

RITENUTO di competenza della Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;



RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 78.905,00
Cura del verde pubblico	€ 30.923,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 33.051,00
Servizi di polizia locale	€ 88.105,00
Servizio di protezione civile	€ 404,00
<i>TOTALE</i>	€ 231.388,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

PRESO ATTO che il Comune di Ustica gestisce direttamente, col proprio personale, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e che per l'anno 2016 ammonta ad € 306.991,00;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini d'intervento per il Comune riguarda i seguenti aspetti:

- con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate. Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

Atteso che la legge di stabilità 2016 ha posto un blocco agli aumenti dei tributi comunali per tutto l'anno in corso.

Il testo dell'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) recita quanto segue:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 – 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 16 Marzo 2017 con la quale si autorizza il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall'art. 243/bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 come introdotto dal D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito in legge n. 213 del 07/12/2012 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2017 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU – TASI e TARI, e le relative scadenze di pagamento, sulla base delle seguenti considerazioni:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

1. Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Categoria catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n 147 del 27/12/2013)	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili	9,60 per mille
Aliquota per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi (per i quali la riserva a favore dello stato è pari al 7,60 per mille) con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 01/01/2014.	8,60 per mille

- 2. di confermare per l'anno 2017 nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale e relative pertinenze", spettante solo per le fattispecie indicate nella tabella.

3. Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- 3.1 ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, si dispone l'aliquota della TASI per tutti gli immobili come di seguito specificato:

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE PER LEGGE Sia per il possessore sia per l'utilizzatore
Aliquota per comodati	1 per mille
Aliquota per locati a residenti	1 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

4. di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti riduzioni della TASI:

4.1 - abitazioni con unico occupante: riduzione del 10%;

4.2 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%;

5. di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

6. Tassa sui rifiuti (TARI)

- di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

6.1 Utenze domestiche residenti

DETERMINAZIONE COSTO/MQ. USO DOMESTICO ANNO 2017

Costo totale servizio R.S.U.	superficie totale	Costo mq.	Occupanti	CoefficienteOccupanti	Costo mq.
306.991,00	110.499,96	2,78	1	0,75	2,0850
306.991,00	110.499,96	2,78	2	0,88	2,4464
306.991,00	110.499,96	2,78	3	1,00	2,7800
306.991,00	110.499,96	2,78	4	1,08	3,0024
306.991,00	110.499,96	2,78	5	1,11	3,0858
306.991,00	110.499,96	2,78	6 o più	1,1	3,0580

6.2 DETERMINAZIONE COSTO MQ. USO NON DOMESTICO ANNO 2017

NOME CATEGORIA	Costo totale servizio R.S.U.	superficie totale	Coefficiente	Costo mq.
Musei, scuole, associaz.e luoghi di culto e biblioteche	306.991,00	110.499,96	0,29	0,8062
Campeggi, distrib Carburanti	306.991,00	110.499,96	0,44	1,2232
Stabilimenti balneari	306.991,00	110.499,96	0,66	1,8348
Esposizioni e autosaloni	306.991,00	110.499,96	0,34	0,9452
Alberghi con ristorante	306.991,00	110.499,96	1,01	2,8078
Alberghi senza ristorante	306.991,00	110.499,96	0,85	2,3630
Case di cura e riposo	306.991,00	110.499,96	0,89	2,4742
Uffici, agenzie, studi profess.	306.991,00	110.499,96	0,90	2,5020
Banche ed istituti di credito	306.991,00	110.499,96	0,44	1,2232
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	306.991,00	110.499,96	0,94	2,6132
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	306.991,00	110.499,96	1,02	2,8356
Attività artigianali tipo bottega (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	306.991,00	110.499,96	0,78	2,1684
Carrozzeria, autofficina e elettrauto	306.991,00	110.499,96	0,91	2,5298
Attività industriali con capannoni di produzione	306.991,00	110.499,96	0,41	1,1398
Attività artigianali di produzione beni specifici	306.991,00	110.499,96	0,67	1,8626
Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	306.991,00	110.499,96	5,54	15,4012
Bar, caffè e pasticceria	306.991,00	110.499,96	4,38	12,1764
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	306.991,00	110.499,96	0,57	1,5846
Plurilicenza alimentari e/o miste	306.991,00	110.499,96	2,14	5,9492
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	306.991,00	110.499,96	0,34	0,9452
Discoteche, night club	306.991,00	110.499,96	1,02	2,8356

6.3 TARIFFA NON RESIDENTE DI USO DOMESTICO UNITARIA PER MQ 3,600

6.4 TARIFFA GIORNALIERA A MQ. VIENE FISSATA:

(TARIFFA ANNUA DIVISO 365 PER I GIORNI DI OCCUPAZIONE SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE)

7. che la presente deliberazione , nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

IL RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO




Oggetto: imposta unica comunale – approvazione aliquote e tariffe
per l'anno 2017

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 12 del L. R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 12 del L. R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI i parere favorevoli resi dai competenti Uffici;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari espressi per alzata di mano, esito accertato dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, predisposta dall'Ufficio Finanziario, avente ad oggetto: “ Approvazione tariffe I.U.C. - Anno 2017” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa per alzata di mano e con:

VOTI FAVOREVOLI N. 8

VOTI CONTRARI N. 3

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Alle ore 19,30 la seduta viene sciolta